

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio MANCAZZO, e della società A.S.D. PUGLIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio MANCAZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pugliese, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 1 marzo 2026 al quarantaseiesimo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Next Gen. Bisceglie - Pugliese valevole per il campionato di Terza Categoria, nel corso di una mass confrontation sviluppatasi tra i calciatori delle due squadre, scavalcato la rete di separazione del recinto di giuoco dallo spazio riservato al pubblico e fatto ingresso nel terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso verso i calciatori della squadra della A.S.D. Next Gen. Bisceglie, venendo subito bloccato ed allontanato dai dirigenti tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. PUGLIESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Mancazzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio MANCAZZO,
 - Società A.S.D. PUGLIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MANCAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio MANCAZZO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PUGLIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò